SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 56

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 8 marzo 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

AVVISO AGLI ABBONATI

Si rammenta che la campagna per il rinnovo degli abbonamenti 2004 avrà termine il 28 febbraio e che la sospensione degli invii agli abbonati, che entro tale data non avranno corrisposto i relativi canoni, avrà effetto dal 15 marzo 2004.

Si pregano comunque gli abbonati che non intendano effettuare il rinnovo di darne comunicazione via fax al Settore Gestione *Gazzetta Ufficiale* (n. 06-8508-2520) ovvero al proprio fornitore.

SOMMARIO

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 36

Ministero dell'economia e delle finanze

CIRCOLARE 26 febbraio 2004, n. **1/COA/DG/2004.**

Apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni (T.U.L.P.S.).

04A02333

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 27 febbraio 2004.

Fissazione semestrale dei tassi di interesse per il pagamento differito dei diritti doganali (periodo 13 gennaio 2004-12 luglio 2004).

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, con il quale, per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta, si rende applicabile un interesse fissato semestralmente con decreto del Ministro delle finanze sulla base del rendimento netto dei buoni ordinari del Tesoro a tre mesi;

Atteso che occorre stabilire il saggio di interesse con decorrenza 13 gennaio 2004;

Visto l'art. 23 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha istituito il Ministero dell'economia e delle finanze, attribuendogli le funzioni dei Ministeri del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e delle finanze;

Sentita la Banca d'Italia;

Decreta:

Art. 1.

1. Ai sensi dell'art. 79 del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, come sostituito dall'art. 5, comma 2, della legge 25 luglio 2000, n. 213, il saggio di interesse per il pagamento differito effettuato oltre il periodo di giorni trenta è stabilito nella misura dell'1,71 per cento annuo per il periodo 13 gennaio 2004-12 luglio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 febbraio 2004

Il Ministro: TREMONTI

04A02395

MINISTERO DELLA SALUTE
COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

PROVVEDIMENTO 30 gennaio 2004.

Inserimento del medicinale «Idebenone» nell'elenco dei medicinali erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, per il trattamento della miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich.

LA COMMISSIONE UNICA DEL FARMACO

Vista la legge 23 dicembre 1996, n. 648, di conversione del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, relativo alle misure per il contenimento della spesa farmaceutica e la determinazione del tetto di spesa per l'anno 1996, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 300 del 23 dicembre 1996;

Visto il proprio provvedimento datato 20 luglio 2000, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000, concernente l'istituzione dell'elenco dei medicinali innovativi la cui commercializzazione è autorizzata in altri Stati ma non sul territorio nazionale, dei medicinali non ancora autorizzati ma sottoposti a sperimentazione clinica e dei medicinali da impiegare per una indicazione terapeutica diversa da quella autorizzata, da erogarsi a totale carico del Servizio sanitario nazionale qualora non esista valida alternativa terapeutica, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648;

Visto ancora il proprio provvedimento datato 31 gennaio 2001 concernente il monitoraggio clinico dei medicinali inseriti nel succitato elenco, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001;

Visti altresì i propri provvedimenti concernenti l'inserimento nel suddetto elenco, dei medicinali: epoetina alfa e beta (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 dell'11 marzo 1998); tetraidrobiopterina (*Gazzetta Ufficiale* n. 282 del 2 dicembre 1998); testolattone (*Gazzetta Ufficiale* n. 7 dell'11 gennaio 1999); interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 50 del 2 marzo 1999); adenosin-deaminasi (adagen), mifepristone (*Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 3 marzo 1999); interferone alfa ricombinante, mitotane (lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 92 del 21 aprile 1999); interferone alfa naturale, interferone alfa ricombinante (*Gazzetta Ufficiale* n. 133 del 9 giugno 1999); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 137 del 14 giugno 1999); trientine Cl. (*Gazzetta Ufficiale* n. 258 del 3 novembre 1999); ciclosporina A, ribavirina (*Gazzetta Ufficiale* n. 297 del 20 dicembre 1999); l-arginina, epoetina alfa e beta, zinco solfato (*Gazzetta Ufficiale* n. 58 del 10 marzo 2000); interferone gamma, levocar-

nitina, octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 138 del 15 giugno 2000); mitotane (lysodren) (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 5 settembre 2000); acido cis-retinoico, lamivudina, micofenolato mofetile (*Gazzetta Ufficiale* n. 219 del 19 settembre 2000, con *errata-corrige* nella *Gazzetta Ufficiale* n. 232 del 4 ottobre 2000); biotina (*Gazzetta Ufficiale* n. 34 del 10 febbraio 2001); octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001); tiopronina (*Gazzetta Ufficiale* n. 81 del 6 aprile 2001; anastrozolo ed octreotide (*Gazzetta Ufficiale* n. 105 dell'8 maggio 2001); gemtuzumab ozogamicin (*Gazzetta Ufficiale* n. 211 dell'11 settembre 2001); rituximab (*Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 23 settembre 2002); infliximab (*Gazzetta Ufficiale* n. 224 del 24 settembre 2002);

Atteso che il medicinale «idebenone», già registrato ed in commercio per altre indicazioni terapeutiche, può costituire una valida alternativa terapeutica per il trattamento della miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich.

Considerato che la spesa sostenuta nell'anno 2002, per i medicinali inseriti in elenco, è risultata essere di gran lunga inferiore al tetto fissato dalla legge;

Considerata necessaria una verifica periodica della spesa a consuntivo data la impossibilità di definire un preventivo di spesa attendibile, in mancanza di dati precisi di incidenza della patologia di che trattasi;

Ritenuto opportuno consentire a soggetti affetti da tale patologia la prescrizione di detto medicinale a totale carico del Servizio sanitario nazionale;

Ritenuto necessario dettare le condizioni alle quali detto medicinale viene inserito nell'elenco di cui al citato provvedimento datato 20 luglio 2000 concernente l'istituzione dell'elenco stesso;

Vista la propria deliberazione assunta in data 8 ottobre 2003;

Dispone:

Art. 1.

Il medicinale IDEBENONE è inserito, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del decreto-legge 21 ottobre 1996, n. 536, convertito dalla legge 23 dicembre 1996, n. 648, nell'elenco istituito col proprio provvedimento citato in premessa.

Art. 2.

Il medicinale di cui all'art. 1 è erogabile a totale carico del Servizio sanitario nazionale, per il trattamento della miocardiopatia in soggetti affetti da Atassia di Friedreich, che non possono avvalersi di valida alternativa terapeutica, nel rispetto delle condizioni per esso indicate nell'allegato 1 che fa parte integrante del presente provvedimento, sino a concorrenza della spesa stanziata.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 gennaio 2004

Il Ministro
Presidente della Commissione
SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 2004
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 1, foglio n. 194

ALLEGATO 1

Denominazione e ditta: «Idebenone»;

(Mnesis - Takeda);

(Daruma - Wyeth Lederle);

Indicazione terapeutica: trattamento della miocardiopatia nei pazienti affetti da Atassia di Friedreich.

Criteri di inclusione: pazienti risultati positivi al test genetico per Atassia di Friedreich.

Criteri di esclusione: nessuno.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuovo provvedimento ministeriale.

Piano terapeutico: dose di 5 mg/Kg/die, suddivisa in tre somministrazioni giornaliere (dopo i pasti principali).

Costo indicativo del trattamento: il costo medio mensile indicativo del trattamento, calcolato per un paziente di peso pari a 60 Kg è di euro 250,00.

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

Art. 4.

Istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

Art. 5.

Acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale.

Art. 6.

Rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

DATI DA INSERIRE NEL REGISTRO

——	Prima del trattamento	6 e 12 mesi
Anamnesi	+	
Elettrocardiogramma	+	+
Ecocardiogramma	+	+
Visita cardiologia	+	+

Altri farmaci:

Indicare SI/No e, se SI, indicare quali altri farmaci e a quale dosaggio sono assunti in concomitanza con il trattamento, in particolare farmaci per il sistema cardiovascolare (antiipertensivi, antiaritmici, glucosidi cardiaci, diuretici, vasodilatatori, beta-bloccanti, calcio-antagonisti).

Dosaggio:

Riduzione del dosaggio: SI/NO;

Se SI: motivo e data.

Eventi avversi: se il trattamento è stato sospeso, indicare motivi e data della sospensione.

04A02351

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «New Pulix - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Falconara Marittima.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circorale n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 31 marzo 2003 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«New Pulix - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Falconara Marittima (Ancona), costituita per rogito notaio dott. Vittorio Bortoluzzi di Ancona in data 22 maggio 1996, repertorio n. 60965, registro imprese n. 98175 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, B.U.S.C. n. 2690/274901.

Ancona, 11 febbraio 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A02301

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio Coemart - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Jesi.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circorale n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali di ispezione ordinaria conclusa in data 4 febbraio 2004 e del successivo accertamento in data 29 maggio 2003 dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*sptiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Consorzio Coemart - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Jesi (Ancona), costituita per rogito notaio dott.ssa Maria Luisa De Angelis di Jesi (Ancona) in data 14 luglio 2000, repertorio n. 50839, registro imprese n. 02030740423 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, B.U.S.C. n. 2859.

Ancona, 11 febbraio 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A02302

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Consorzio artigianato servizi avanzati - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circorale n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visti i verbali di ispezione ordinaria conclusa in data 9 giugno 2003 e del successivo accertamento in data 30 settembre 2003 dai quali risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Consorzio artigianato servizi avanzati - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci di Ancona in data 17 novembre 2000, repertorio n. 56335, registro imprese n. 02009440427 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, B.U.S.C. n. 2887/296951.

Ancona, 11 febbraio 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A02303

DECRETO 11 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Mediacom - Piccola società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Ancona.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI ANCONA

Visto l'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Vista la legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto direttoriale 6 marzo 1996 del Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della cooperazione, che ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio di società cooperative, senza nomina di commissario liquidatore;

Vista la circorale n. 33 del 7 marzo 1996 di attuazione del predetto decreto;

Visto il verbale di ispezione ordinaria conclusa in data 30 giugno 2003 dal quale risulta che la società cooperativa sotto indicata trovasi nelle condizioni di cui al precitato art. 2545-*septiesdecies* del codice civile;

Visto il parere di massima espresso dalla Commissione centrale per le cooperative nella riunione del 15 maggio 2003;

Vista la convenzione per la regolamentazione e la disciplina dei rapporti tra gli uffici centrali e periferici del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e gli uffici del Ministero delle attività produttive per lo svolgimento delle funzioni in materia di cooperazione, sottoscritta il 30 novembre 2001, registrata il 7 dicembre 2001 al n. 2134;

Decreta:

La società cooperativa sotto indicata è sciolta in base al combinato disposto dell'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile e della legge 17 luglio 1975, n. 400, art. 2, senza nomina di commissario liquidatore:

«Mediacom - Piccola società cooperativa - Società cooperativa a responsabilità limitata,» con sede in Ancona, costituita per rogito notaio dott. Guido Bucci di Ancona in data 10 novembre 1997, repertorio n. 60965, registro imprese n. 4268 Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Ancona, B.U.S.C. n. 2720/280750.

Ancona, 11 febbraio 2004

Il direttore provinciale: FORMENTINI

04A02304

DECRETO 16 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 26 settembre 2003 alla società cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», dal quale risulta che la stessa ha assegnato gli alloggi nel 1964, s'è sciolta nel 1999 per il decorso del termine di durata, ha depositato il 23 marzo 1989 l'ultimo bilancio, dal cui esame non risulta l'esistenza di valori patrimoniali immobiliari;

Decreta:

La società cooperativa edile «Gymnasium a r.l.», con sede in Torino, via Palmieri n. 55, costituita per rogito notaio dott. Emilio Turbil in data 5 novembre 1949, repertorio n. 8907/2042, iscritta al n. 894/49 del registro società del tribunale di Torino, BUSC n. 3287, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 febbraio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A02317

DECRETO 16 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa edilizia «Casabella a r.l.», fra impiegati di ruolo dipendenti da amministrazioni dello Stato, in Torino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI TORINO

Visto l'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile, come modificate dall'art. 9 del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 6, che prevede, in assenza di valori patrimoniali immobiliari, lo scioglimento senza nomina del liquidatore, entro il 31 dicembre 2004, da parte dell'autorità di vigilanza degli enti cooperativi, che non hanno depositato da oltre cinque anni i bilanci di esercizio;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che ha attribuito al Ministero delle attività produttive le funzioni ed i compiti statali in materia di sviluppo e vigilanza della cooperazione;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001 tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza della cooperazione, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Considerato che il decreto direttoriale del 6 marzo 1996 ha decentrato alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento senza nomina del liquidatore;

Esaminato il verbale di ispezione ordinaria del 6 ottobre 2003 alla società cooperativa edilizia «Casabella a r.l.», e la documentazione agli atti, da cui risulta che la stessa ha assegnato gli alloggi nel 1954, s'è sciolta il 31 dicembre 2000 per il decorso del termine di durata, ha depositato i bilanci alla cancelleria del tribunale fino al 31 dicembre 1961;

Decreta:

La società cooperativa edilizia «Casabella a r.l.», fra impiegati di ruolo dipendenti da amministrazioni dello Stato - Torino, con sede in Torino, corso Matteotti n. 42, costituita per rogito notaio avv. Pier Maria Emprin Gilardini in data 16 ottobre 1948, repertorio n. 16181, iscritta al n. 598/48 del registro società del tribunale di Torino, BUSC n. 403, è sciolta senza nomina del liquidatore ai sensi dell'art. 223-*septiesdecies* delle disposizioni di attuazione e transitorie del codice civile.

Avverso il presente decreto è ammesso ricorso all'autorità di vigilanza, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla pubblicazione, per la nomina di un commissario liquidatore.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Torino, 16 febbraio 2004

Il direttore provinciale: PIRONE

04A02317-*bis*

DECRETO 19 febbraio 2004.

Nomina di un membro supplente della Commissione provinciale di conciliazione di Reggio Emilia per le controversie individuali di lavoro.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI REGGIO EMILIA

Visto il decreto n. 13/96 del 12 luglio 1996, pubblicato nel F.A.L. n. 30 del 12 luglio 1996 con il quale è stato nominato il sig. Fornili Carlo quale membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro di cui all'art. 410 del codice di procedura civile, come modificato dall'art. 1 della legge n. 533 dell'11 agosto 1973, quale rappresentante della federazione provinciale coltivatori diretti della provincia di Reggio Emilia;

Vista la nota del 17 novembre 2003 con la quale il sig. Fornili Carlo ha rassegnato le dimissioni, quale membro supplente della suddettta commissione in rappresentanza dei datori di lavoro;

Vista la nota del 3 dicembre 2003 della federazione provinciale coltivatori diretti della provincia di Reggio Emilia con la quale è stato proposto un altro nominativo;

Decreta:

Il sig. Copelli Mauro, nato a Reggio Emilia il 22 novembre 1952, residente a Reggio Emilia, in via A. Rosmini n. 25, è nominato membro supplente della commissione provinciale di conciliazione per le controversie individuali di lavoro, quale rappresentante dei datori di lavoro.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* e notificato ai soggetti interessati.

Reggio Emilia, 19 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente della D.P.L.
DE ROBERTIS

04A02300

DECRETO 24 febbraio 2004.

Scioglimento della società cooperativa «Cunibiferno a r.l.», in Larino.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI CAMPOBASSO

Visto l'art. 2544 del codice civile;

Visto l'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400;

Visto il decreto del direttore generale della cooperazione del 6 marzo 1996, con il quale è stata decentrata alle direzioni provinciali del lavoro l'adozione del provvedimento di scioglimento delle società cooperative, senza nomina del commissario liquidatore;

Visto il verbale di ispezione ordinaria eseguito nei confronti della società cooperativa appresso indicata, da cui risulta che la medesima trovasi nelle condizioni previste dal citato art. 2544 del codice civile;

Vista la conforme proposta formulata nel contesto del giudizio conclusivo dall'ispettore incaricato;

Vista la convenzione sottoscritta il 30 novembre 2001, tra il Ministero delle attività produttive ed il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che ha conservato in via transitoria alle direzioni provinciali del lavoro le competenze in materia di vigilanza delle cooperative, svolte per conto del Ministero delle attività produttive;

Espletata la procedura di cui agli articoli 7 e 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241, mediante comunicazioni del 16 dicembre 2003 al presidente del consiglio d'amministrazione della cooperativa «Cunibiferno a r.l.» ed avviso, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 7 del 10 gennaio 2004, di avvio del procedimento di scioglimento d'ufficio, senza nomina del liquidatore, ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, comma 1;

Ritenuto che il provvedimento di scioglimento non comporta una fase liquidatoria;

Considerato che nell'adozione del provvedimento di scioglimento di società cooperative ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, non è più necessario acquisire di volta in volta il parere della Commissione centrale per le cooperative, ex art. 18 della legge 17 febbraio 1971, n. 127, così come sancito nel parere di massima espresso dalla suindicata Commissione nella seduta del 15 maggio 2003, ricorrendo la fattispecie prevista nel citato parere;

Considerato che alla data odierna non sono pervenute opposizioni da terzi, all'adozione del provvedimento di scioglimento d'ufficio, né domande tendenti ad ottenere la nomina del commissario liquidatore;

Decreta:

La società cooperativa sottoelencata è sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile, senza far luogo alla nomina del commissario liquidatore, in virtù dell'art. 2 della legge 17 luglio 1975, n. 400:

società cooperativa «Cunibiferno a r.l.», con sede in Larino, costituita per rogito notaio dott. Cariello Giuseppe, in data 3 settembre 1986, repertorio n. 18737, registro società n. 1272, codice fiscale e partita IVA n. 00715037065, posizione BUSC n. 949/224904.

Il presente decreto verrà trasmesso al Ministero della giustizia - Ufficio pubblicazione leggi e decreti, per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

Campobasso, 24 febbraio 2004

Il direttore provinciale reggente: BRUNETTI

04A02316

DECRETO 24 febbraio 2004.

Determinazione delle tariffe minime di facchinaggio nella provincia di Belluno per il biennio 2003/2004.

IL DIRETTORE PROVINCIALE DEL LAVORO
DI BELLUNO

Visto l'art. 4, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 342, che attribuisce alle direzioni provinciali del lavoro la funzione amministrativa in materia di determinazione delle tariffe minime per le operazioni di facchinaggio, in precedenza esercitate dalla commissione proviciale per la disciplina dei lavori di facchinaggio;

Vista la lettera circolare della Direzione generale dei rapporti di lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali n. V/25157/70-DOC del 2 febbraio 1995, con la quale sono impartite direttive in materia di lavori di facchinaggio del mutato quadro normativo e di competenze;

Considerato che le tariffe di facchinaggio valevoli nella provincia di Belluno devono essere rinnovate, come previsto dalla normativa ministeriale, per scadenza del biennio 2002/2003;

Tenuto conto delle variazioni dei prezzi al consumo e del costo del lavoro nel frattempo verificatesi, nonché delle indicazioni degli osservatori locali (camera di commercio), in base a cui risulta un aumento medio del 5% nel biennio 2002/2003;

Determina

le seguenti tariffe minime di facchinaggio da valere nella provincia di Belluno per il biennio 2003/2004:

1) € 14,98 per prestazioni pari ad un'ora di lavoro;

2) aumento della tariffa ad economia sub 1) del 20% per lavori aziendali a misurazione e del 40% per lavori svolti con l'ausilio di carrelli elevatori con operatore;

3) maggiorazione del 30% per lavoro prestato di sabato o di notte (dalle 22 alle ore 6) in turni avvicendati;

4) maggiorazione del 50% per lavoro festivo e notturno;

5) maggiorazione del 100% per lavoro notturno svolto nei giorni di Natale, Capodanno, Pasqua e Primo Maggio.

Le maggiorazioni sub 3), 4) e 5) non sono cumulabili, in quanto la maggiore assorbe la minore.

Copia del presente decreto verrà trasmessa alla *Gazzetta Ufficiale* per la pubblicazione.

Belluno, 24 febbraio 2004

p. *Il direttore:* DE SANTIS

04A02365

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino all'11 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60903;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «3 A Parco tecnologico agroalimentare dell'Umbria - Soc. cons. a r.l.», con sede in frazione Pantalla di Todi (Perugia) con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Umbria» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 2395/97 del 24 novembre 1977, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01777

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 3 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Monte Veronese» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 24 giugno 2002, protocollo n. 63159;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Monte Veronese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Monte Veronese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01804

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino al 10 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Fontina» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 21 marzo 2002, protocollo n. 61438;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Fontina»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Fontina» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 10 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01805

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003 con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «CSQA Certificazioni Srl», con decreto del 24 gennaio 2003, è stata prorogata fino all'11 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 23 aprile 2002, protocollo n. 62105;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 24 gennaio 2003;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «CSQA Certificazioni Srl», con sede in Thiene (Vicenza), via S. Gaetano n. 74, con decreto 24 gennaio 2003, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Valle D'Aosta Fromadzo» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 24 gennaio 2003.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01806

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese».

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con decreto del 27 luglio 1999, è stata prorogata fino al 3 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese», allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale dell'8 luglio 2002, protocollo n. 63338;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese»;

Ritenuto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 27 luglio 1999;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo «Camera di commercio, industria, artigianato ed agricoltura di Pescara», con sede in Pescara, via Conte di Ruvo n. 2, con decreto 27 luglio 1999, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta olio extravergine di oliva «Aprutino Pescarese» registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 16 luglio 2002, 20 novembre 2002, 26 febbraio 2003, 10 giugno 2003 e 24 ottobre 2003, è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dal 3 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 27 luglio 1999.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01822

DECRETO 12 febbraio 2004.

Differimento del termine di proroga dell'autorizzazione rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.» ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visti i decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003, con i quali la validità dell'autorizzazione triennale rilasciata all'organismo di controllo denominato «Bioagricoop S.c.r.l.», con decreto del 30 novembre 1998, è stata prorogata fino all'11 marzo 2004;

Considerato che il predetto organismo di controllo non ha ancora adeguato in modo puntuale il piano dei controlli predisposto per la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, allo schema tipo di controllo, trasmessogli con nota ministeriale del 20 febbraio 2002, protocollo n. 60900;

Considerata la necessità di garantire la continuità del controllo concernente la denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva;

Ritenuto, pertanto di dover differire il termine di proroga dell'autorizzazione di un ulteriore periodo di centoventi giorni a decorrere dalla data di scadenza della succitata proroga, alle medesime condizioni stabilite nella autorizzazione concessa con decreto 30 novembre 1998;

Decreta:

Art. 1.

L'autorizzazione rilasciata all'organismo privato di controllo «Bioagricoop S.c.r.l.», con sede in Casalecchio di Bologna (Bologna), via Dei Macabraccia n. 8, con decreto 30 novembre 1998, ad effettuare i controlli sulla denominazione di origine protetta «Collina di Brindisi» riferita all'olio extravergine di oliva, registrata con il regolamento della Commissione CE n. 1263/96 del 1° luglio 1996, già prorogata con decreti 11 dicembre 2001, 25 marzo 2002, 2 luglio 2002, 28 ottobre 2002, 11 marzo 2003, 10 giugno 2003 e 27 ottobre 2003 è ulteriormente prorogata di centoventi giorni a far data dall'11 marzo 2004.

Art. 2.

Nell'ambito del periodo di validità della proroga di cui all'articolo precedente l'organismo di controllo è obbligato al rispetto delle prescrizioni impartite con il predetto decreto 30 novembre 1998.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A01823

DECRETO 20 febbraio 2004.

Rinnovo dell'iscrizione, cancellazione e proroga di commercializzazione di varietà di specie agrarie iscritte al registro nazionale delle varietà.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Vista la legge 25 novembre 1971, n. 1096, che disciplina l'attività sementiera ed in particolare gli articoli 19 e 24 che prevedono l'istituzione obbligatoria, per ciascuna specie di coltura, dei registri di varietà aventi lo scopo di permettere l'identificazione delle varietà stesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1972, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 44 del 17 febbraio 1973 con il quale sono stati istituiti i registri di varietà di cereali, patata, specie oleaginose e da fibra;

Visti i registri predetti, nei quali sono stati iscritte, ai sensi dell'art. 19 della legge n. 1096/1971 le varietà di specie agrarie, le cui denominazioni e decreti di iscrizione sono indicate nel dispositivo;

Visti il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e la circolare della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 4 marzo 1993, n. 6/1993, inerenti la razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione delle discipline in materia di pubblico impiego, a norma dell'art. 2 della legge 23 ottobre 1992, n. 421;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 80, recante: «Nuove disposizioni in materia di organizzazione e di rapporti di lavoro nelle amministrazioni pubbliche, di giurisdizione nelle controversie di lavoro e di giurisdizione amministrativa, emanate in attuazione dell'art. 11, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, di riforma dell'organizzazione di Governo a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59;

Visto il regolamento d'esecuzione della citata legge n. 1096/1971, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17, decimo comma, che stabilisce in dieci anni il periodo di durata dell'iscrizione delle varietà nei registri nazionali e prevede, altresì, la possibilità di rinnovare l'iscrizione medesima per periodi determinati;

Visto il citato decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, modificato, da ultimo, dal decreto Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, in particolare l'art. 17-*bis*, commi quarto e quinto che prevedono rispettivamente la cancellazione di una varietà la cui validità sia giunta a scadenza e la possibilità di stabilire un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi o tuberi seme di patate che si protragga al massimo fino al 30 giugno del terzo anno successivo alla scadenza dell'iscrizione;

Considerato che per le varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo non sono state presentate le domande di rinnovo dell'iscrizione ai relativi registri nazionali secondo quanto stabilito dall'art. 17, ultimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, e che le varietà stesse non rivestono particolare interesse in ordine generale;

Considerato che per le varietà indicate nell'art. 3 del dispositivo è stata richiesta dagli interessati la concessione del periodo transitorio di commercializzazione previsto dal citato art. 17-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973;

Atteso che la commissione sementi, di cui all'art. 19 della citata legge n. 1096/1971, nella riunione del 30 gennaio 2004, ha riconosciuto nelle varietà indicate nell'art. 1 del dispositivo l'esistenza dei requisiti previsti dall'art. art. 17, decimo comma, del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 1065/1973, ed ha inoltre espresso parere favorevole alla cancellazione delle varietà indicate negli articoli 2 e 3 del dispositivo ed alla concessione, per le varietà indicate nell'art. 3, di un periodo transitorio per la certificazione, il controllo e la commercializzazione delle relative sementi;

Ritenuto di dover procedere in conformità:

Decreta:

Art. 1.

A norma dell'art. 17, decimo comma del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, l'iscrizione ai registri nazionali di varietà di specie agrarie, delle sotto elencate varietà iscritte ai predetti registri con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, è rinnovata fino al 31 dicembre 2013:

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
002037	Barbabietola da zucchero	Centro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003272	Barbabietola da zucchero	Certo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000178	Barbabietola da zucchero	Deli 24	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003273	Barbabietola da zucchero	Duetto	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003269	Barbabietola da zucchero	Elettra	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003271	Barbabietola da zucchero	Enne	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003275	Barbabietola da zucchero	Idea	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003267	Barbabietola da zucchero	Mizar	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003276	Barbabietola da zucchero	Nemafort	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000259	Barbabietola da zucchero	Ritmo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003274	Barbabietola da zucchero	Sicura	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002210	Erba medica	Agata	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000113	Erba medica	Brio	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000123	Erba medica	Legend	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000447	Erba medica	Maga	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002208	Erba medica	Precedent	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000463	Erba medica	Selene	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003447	Erba medica	Siriver	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002211	Erba medica	Susi	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003665	Frumento tenero	Dorico	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003562	Frumento tenero	First	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003564	Frumento tenero	Serio	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
001288	Frumento duro	Appio	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003567	Frumento duro	Italo	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
001314	Frumento duro	Latino	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
001326	Frumento duro	Olinto	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003561	Frumento duro	Semolon	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
000002	Girasole	Akiles	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003436	Girasole	Cinzia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003428	Girasole	Galileo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000994	Girasole	Gloriasol	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003426	Girasole	Marko	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003414	Girasole	Nikil	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003440	Girasole	Phomostar	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003441	Girasole	Primex	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003420	Girasole	Ramona	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003418	Girasole	Sarah	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000085	Loglio d'Italia	Attila	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000084	Loglio d'Italia	Devis	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002889	Mais	Action	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002253	Mais	Ain	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002555	Mais	Cecilia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002855	Mais	Dalì	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002856	Mais	Donatello	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002585	Mais	Isidoro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002883	Mais	Ivo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002569	Mais	Lucia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002882	Mais	Madera	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
001648	Mais	Magia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002871	Mais	Moro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002860	Mais	Provo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002891	Mais	Tintoretto	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002854	Mais	Valencia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002566	Mais	Volusia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003548	Orzo distico	Alfeo	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003550	Orzo distico	Asso	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003551	Orzo distico	Extra	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
002228	Orzo distico	Tremois	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003549	Orzo polistico	Diomede	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003552	Orzo polistico	Gotic	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
002244	Patata	Aida	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002232	Patata	Early	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002233	Patata	Merit	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002226	Riso	Alpe	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000900	Riso	Lomellino	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002224	Riso	Porto	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002009	Riso	Smeraldo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Codice S.I.A.N	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
000938	Segale	Halo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003330	Soia	Adel	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003322	Soia	Bosco	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003314	Soia	Brillante	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003311	Soia	Energy	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003295	Soia	Genealfa	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003296	Soia	Genebeta	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003308	Soia	Lory	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002257	Soia	Rialto	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003300	Soia	Sapporo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003312	Soia	Target	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002912	Sorgo	Alfa	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002902	Sorgo	Arabella	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002903	Sorgo	Aragon	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002907	Sorgo	Glorius	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002120	Sorgo x erba sudanese	Indian	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002217	Trifoglio alessandrino	Tim	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002220	Trifoglio incarnato	Santantonio	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000081	Veccia vellutata	Namoi	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Art. 2.

A norma dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione:

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
000602	Avena	Lidia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003268	Barbabietola da zucchero	Alcione	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003278	Barbabietola da zucchero	Appia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
000183	Barbabietola da zucchero	Dora	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002032	Barbabietola da zucchero	Duplo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000188	Barbabietola da zucchero	Eva	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000190	Barbabietola da zucchero	Flamenco	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003277	Barbabietola da zucchero	Melissa	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000264	Barbabietola da zucchero	Samba	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003196	Erba medica	Lobo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003195	Erba medica	Lorita	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003446	Erba medica	Multiking 1	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002212	Erba medica	Tuscia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000354	Festuca rossa	Tridano	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003540	Frumento duro	Elios	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003566	Frumento duro	Salentino	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
001196	Frumento tenero	Costantino	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003544	Frumento tenero	Libero	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003541	Frumento tenero	Lui	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
001273	Frumento tenero	Tommaso	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003429	Girasole	Actisol	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003452	Girasole	Alesia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003399	Girasole	Alfatic	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003449	Girasole	Astral	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003430	Girasole	Autan	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003453	Girasole	Blumix-DK 3849	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003433	Girasole	Cesar	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003451	Girasole	Colorado	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000986	Girasole	Florom 305	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003438	Girasole	Fuego	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003425	Girasole	German	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003434	Girasole	Guepar	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003427	Girasole	Hector	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003439	Girasole	Horus	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003402	Girasole	Island	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003403	Girasole	Isofort	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003400	Girasole	Isoter	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003401	Girasole	Issimo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003437	Girasole	Koral	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003416	Girasole	Lory	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003450	Girasole	Miral	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003417	Girasole	Molly	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
001046	Girasole	Novisol	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003419	Girasole	Petra	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003421	Girasole	Regia	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003431	Girasole	Sanflor	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003432	Girasole	Santiago	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003435	Girasole	Solar	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003424	Girasole	Soleico	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003423	Girasole	Solsuper	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003422	Girasole	Solterra	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000132	Loglio d'Italia	Roberta	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000371	Loglio perenne	Argona	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000375	Loglio perenne	Lenta	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002549	Mais	Acate	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002880	Mais	Adler	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002857	Mais	Agrialfa	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002565	Mais	Albegna	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002567	Mais	Alfredo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002864	Mais	Aliante	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002870	Mais	Alloro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002551	Mais	Altdek	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002483	Mais	Amga	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002595	Mais	Argentino	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002897	Mais	Arlett	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002877	Mais	Aterno	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002563	Mais	Auro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002573	Mais	Bacco	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002586	Mais	Basileo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002887	Mais	Booster	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002575	Mais	Brianza	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002550	Mais	Carrillo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002583	Mais	Carson	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
001475	Mais	Daiamond	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002895	Mais	Eddy	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002063	Mais	Eldorado	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002064	Mais	Eva	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002867	Mais	Falconis	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002868	Mais	Figuris	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002875	Mais	Fiorenzo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002859	Mais	Girona	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002884	Mais	Handyl	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002865	Mais	Kostos	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002862	Mais	Lambert	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002861	Mais	Larigo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002888	Mais	Linpha	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002863	Mais	Lombardo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002568	Mais	Lordek	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002852	Mais	Mabel	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002853	Mais	Manitoba	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002879	Mais	Mataro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002582	Mais	Menorca	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002869	Mais	Minnesota	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002850	Mais	Moreno	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002886	Mais	Must	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002547	Mais	Onda	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002572	Mais	Planet	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002881	Mais	Priapo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002896	Mais	Prometeo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002892	Mais	Raul	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002554	Mais	Rigel	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002849	Mais	Rocco	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002574	Mais	Rondine	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002872	Mais	Sato	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002876	Mais	Seedy	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002596	Mais	Sindek	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002851	Mais	Skip	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002090	Mais	Smart	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
002597	Mais	Soldek	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002560	Mais	Spluga	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002564	Mais	Stresa	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
001825	Mais	Sultan	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002858	Mais	Tarragona	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002848	Mais	Tasso	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002866	Mais	Winner	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002893	Mais	Yellow	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003546	Orzo distico	Cheri	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
000624	Orzo distico	Gitane	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003236	Orzo distico	Grosso	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000629	Orzo distico	Igri	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003542	Orzo distico	Ramona	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003543	Orzo polistico	Abondant	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
003545	Orzo polistico	Samson	01/12/93	n. 300 del 23/12/93
000142	Patata	Ajiba	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002241	Patata	Amadeus	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002239	Patata	Celeste	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003159	Patata	Da Vinci	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000138	Patata	Fox	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002240	Patata	Latona	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003158	Patata	Proloog	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002243	Patata	Remarka	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000143	Patata	Sensation	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002109	Patata	Sigma	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002235	Patata	Sonja	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003327	Soia	Adriana	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003317	Soia	Avila	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003328	Soia	Beatrice	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003321	Soia	Bistro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003303	Soia	Calera	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003323	Soia	Clio	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003305	Soia	Cosmos	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003304	Soia	Craft	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003329	Soia	Dali	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Codice S.I.A.N.	Specie	Denominazione	D.M. di Iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
003298	Soia	Fuxian	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003331	Soia	Gemina	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003320	Soia	Gipsy	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003326	Soia	Goldor	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003313	Soia	Lotto	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003318	Soia	Mara	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003307	Soia	Marilyn	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003297	Soia	Miki	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003306	Soia	Palomar	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003333	Soia	Pegaso	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003299	Soia	Sanchi	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003319	Soia	Sarah	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003309	Soia	Selli	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003332	Soia	Silva	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003316	Soia	Soidor	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002206	Soia	Susy	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003302	Soia	Taiwan	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003310	Soia	Talon	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003324	Soia	Tippo	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003301	Soia	Yangtze	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002915	Sorgo	Alisor	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002901	Sorgo	Beta	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002909	Sorgo	Bianco	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002906	Sorgo	Cadiz	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002908	Sorgo	Castoro	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002904	Sorgo	Kalbo-X116	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002913	Sorgo	Marmolada	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000441	Trifoglio incarnato	Vera	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002255	Triticale	Magistral	01/12/93	n. 300 del 23/12/93

Art. 3.

Ai sensi dell'art. 17-*bis*, quarto comma, lettera *e)*, del regolamento di esecuzione della legge 25 novembre 1971, n. 1096, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 8 ottobre 1973, n. 1065, e modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 322, le sotto elencate varietà, iscritte ai registri delle varietà di specie agrarie con i decreti ministeriali a fianco di ciascuna indicati, sono cancellate dai registri medesimi per mancata presentazione delle domande di rinnovo dell'iscrizione e le relative sementi, a norma del sopra citato art. 17-*bis*, quinto comma, potranno essere certificate e commercializzate fino al 30 giugno dell'anno 2006.

Codice	Specie	Denominazione	D.M. di iscrizione o di reiscrizione	Gazzetta Ufficiale
002222	Ginestrino	Susan	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002894	Mais	Enrico	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003157	Patata	Alba	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
003334	Soia	Pavone	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000086	Trifoglio alessandrino	Miriam	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
000090	Trifoglio ibrido	Lisa	25/02/93	n. 91 del 20/04/93
002223	Trifoglio persico	Lara	25/02/93	n. 91 del 20/04/93

Il presente decreto sarà inviato all'organo di controllo ed entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 20 febbraio 2004

Il direttore generale: ABATE

04A02352

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 26 febbraio 2004.

Fondo per gli investimenti della ricerca di base F.I.R.B. - Ammissione al finanziamento di progetti liberi e vincolati ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, n. 199-Ric.

IL DIRETTORE GENERALE
PER IL COORDINAMENTO E LO SVILUPPO DELLA RICERCA

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, istitutivo, tra l'altro, del Ministero dell'istruzione, università e ricerca;

Visto il decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 1° dicembre 1998, recante «Disposizioni per il coordinamento, la programmazione e la valutazione della politica nazionale relativa alla ricerca scientifica e tecnologica, a norma dell'art. 11, comma 1, lettera *d)* della legge 15 marzo 1997, n. 59», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il Programma Nazionale della Ricerca (di seguito indicato P.N.R.), approvato dal CIPE con deliberazione del 21 dicembre 2000, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 71 del 26 marzo 2001;

Vista la legge 23 dicembre 2000, n. 388, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2001);

Visto, in particolare, l'art. 103 della citata legge n. 388/2000 che, ai commi 1, 2 e 3, ha previsto la destinazione di una quota pari al 10% dei proventi derivanti dal rilascio delle licenze individuali per i sistemi mobili di terza generazione, per le specifiche iniziative ivi indicate e con particolare riferimento al finanziamento della ricerca scientifica nel quadro del P.N.R.;

Visto l'art. 104, commi 1 e 2 della citata legge n. 388/2000 con i quali, al fine di favorire l'accrescimento delle competenze scientifiche del Paese e di potenziarne la capacità competitiva a livello internazionale, viene istituito il Fondo per gli Investimenti della Ricerca di Base (di seguito denominato F.I.R.B.) e ne vengono individuate le finalità;

Visto il decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, registrato alla Corte dei conti il 14 marzo 2001, recante: «Criteri e modalità procedurali per l'assegnazione delle risorse finanziarie del Fondo per gli investimenti della ricerca di base», pubblicato nel supplemento ordinario n. 224 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 204 del 3 settembre 2001;

Visto, in particolare, l'art. 6 del decreto 8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti autonomamente presentati per lo svolgimento di attività di ricerca di base di alto contenuto scientifico e tecnologico, anche a valenza internazionale;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale 8 marzo 2001, a decorrere dal 1° ottobre 2001 secondo le specifiche modalità del decreto direttoriale del 14 settembre 2001;

Considerato, in particolare, che la Commissione ha ritenuto opportuno, con riferimento alle domande di finanziamento presentate ai sensi del richiamato art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001 e in relazione alle risorse finanziarie disponibili, sottoporre a valutazione in una prima fase soltanto i 330

progetti pervenuti in data 1° ottobre 2001, e successivamente quelli pervenuti fino al 2 luglio 2002, data di sospensione della ricezione delle proposte, disposta ai sensi dell'articolo unico del decreto ministeriale 12 giugno 2002, n. 814-Ric., pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 146 del 24 giugno 2002;

Visto, altresì, l'art. 8 del predetto decreto dell'8 marzo 2001 che disciplina le modalità procedurali per il finanziamento di progetti strategici per lo sviluppo di tecnologie pervasive e multi-settoriali e per la costituzione, il potenziamento e la messa in rete di centri di alta qualificazione scientifica, pubblici o privati, anche su scala internazionale;

Visti i decreti direttoriali del 2 agosto 2001, prot. numeri 817-Ric., 818-Ric., 819-Ric., 820-Ric., 821-Ric., 822-Ric., 823-Ric., 824-Ric. di invito a presentare, ai sensi dei predetti articoli 6 e 8 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, progetti nell'ambito, rispettivamente, dei Programmi strategici: Post Genoma; Nuova Ingegneria Medica; Neuroscienze; Tecnologie Abilitanti per la Società della Conoscenza-ICT; Nanotecnologie, Microtecnologie, Sviluppo Integrato dei materiali; Eredità e Prospettive nelle Scienze Umane; Scienza e Tecnologia nella Società della Conoscenza; Tutela dei Diritti e della Sicurezza dei Cittadini;

Visto in particolare l'art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali da n. 817-Ric. a 824-Ric., per il quale la quota dell'intervento finanziario in esso stabilito è destinata a sostenere progetti autonomi di ricerca presentati ai sensi dell'art. 3, comma 2 lettera *a)*, del decreto ministeriale 199-Ric. dell'8 marzo 2001, e vincolati alle tematiche già oggetto dei Programmi strategici;

Vista la quota riservata, a tali progetti, nell'ambito di ciascun Programma Strategico, ai sensi dell'art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali;

Viste le domande di finanziamento presentate, ai sensi del richiamato art. 2, comma 3, dei predetti decreti direttoriali dal n. 817-Ric. al n. 824-Ric;

Visto il decreto ministeriale 11 maggio 2001, prot. n. 449-Ric., con cui è stata nominata la Commissione incaricata, ai sensi dell'art. 4, comma 2 del predetto decreto 8 marzo 2001, di valutare i progetti da ammettere al finanziamento;

Visti i criteri e i parametri fissati dalla Commissione, per la valutazione dei predetti progetti, e definiti nella seduta del 7 novembre 2001;

Visto il decreto ministeriale 30 gennaio 2004, prot. n. 51-Ric., con il quale sono state approvate le proposte della suddetta Commissione espresse nelle sedute del 29 ottobre e 26 novembre 2003 in merito alla finanziabilità di progetti sottoposti alla valutazione;

Viste le disponibilità del F.I.R.B.;

Visto il decreto direttoriale n. 1282 del 13 settembre 2002, modificato con decreto direttoriale n. 1617 del 13 novembre 2002;

Visto il decreto direttoriale n. 1472-Ric. del 24 ottobre 2002;

Visto il decreto ministeriale n. 1692-Ric. del 2 ottobre 2003, con il quale si è provveduto alla ripartizione delle complessive disponibilità del F.I.R.B. per l'anno 2003;

Visto il decreto direttoriale n. 2253 del 29 dicembre 2003;

Visto, in particolare, l'art. 2 del predetto decreto ministeriale del 2 ottobre 2003 prot. n. 1692-Ric., che, con riferimento all'art. 93, comma 7 della legge 27 dicembre 2002, n. 289 (legge Finanziaria 2003) destina una quota di € 60.493.707, alla copertura delle proposte progettuali già valutate positivamente nell'ambito degli interventi F.I.R.B. per il 2001 e 2002 e non soddisfatte per esaurimento delle risorse disponibili;

Visto che il medesimo art. 2, della predetta quota di € 60.493.707, destina una quota pari a € 20.393.707 alla copertura delle proposte progettuali selezionate ai sensi dell'art. 6 del decreto ministeriale dell'8 marzo 2001, n. 199-Ric., già valutate positivamente e sinora non ammesse al finanziamento in assenza delle necessarie risorse finanziarie;

Ritenuta la necessità, con specifico riferimento alle predette proposte progettuali, di procedere alla adozione del decreto direttoriale, di cui al comma 2 dell'articolo unico del predetto decreto ministeriale n. 51-Ric. del 30 febbraio 2004, per l'assunzione dell'impegno delle risorse finanziarie necessarie nonché, ai sensi del comma 5, dell'art. 6 del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, per la definizione delle modalità di erogazione, di monitoraggio delle attività realizzate e di controllo dei risultati conseguiti;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, che detta le nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;

Visto il decreto legislativo n. 29/1993 e successive modifiche e integrazioni;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252: «Regolamento recante norme per la semplificazione dei procedimenti relativi al rilascio delle comunicazioni e delle informazioni antimafia»;

Decreta:

Art. 1.

1. I progetti di cui all'elenco allegato, che forma parte integrante del presente decreto, sono ammessi al finanziamento a valere sulle risorse del F.I.R.B., e secondo i limiti ivi indicati.

2. L'importo di € 1.385.000,00 grava sulle specifiche disponibilità di cui al decreto direttoriale n. 2253 del 29 dicembre 2003.

3. Ai sensi dell'art. 6, comma 8, del decreto ministeriale n. 199-Ric. dell'8 marzo 2001, il contributo ministeriale è assegnato secondo la seguente articolazione:

30% a titolo di anticipazione all'atto della pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*

della Repubblica italiana o, nei casi di cui al successivo comma 5, all'atto dell'acquisizione della ivi prevista rimodulazione;

il restante 70% in quote corrispondenti alle annualità del progetto e all'atto dell'accettazione dei rendiconti di cui al successivo art. 4 del presente decreto.

4. Il MIUR provvede all'erogazione del contributo alle singole unità di ricerca partecipanti al progetto, in relazione alle quote di rispettiva competenza ivi indicate.

5. Nei casi in cui il progetto sia stato ammesso al finanziamento per un costo inferiore a quello indicato in domanda, il Ministero, al fine di individuare la quota di contributo spettante alle singole unità di ricerca, provvede a richiedere al coordinatore una rimodulazione del piano finanziario del progetto, tale comunque da non modificarne in modo sostanziale le condizioni originarie.

Art. 2.

1. Per i programmi ammessi al cofinanziamento, il Ministero provvede a richiedere ai soggetti coordinatori dei progetti apposita certificazione di impegno per l'utilizzo, con destinazione vincolata, dei fondi propri dichiarati come acquisiti e/o acquisibili, in sede di presentazione delle domande. La relativa deliberazione di vincolo dovrà pervenire prima dell'erogazione del contributo da parte del MIUR.

Art. 3.

1. Il coordinatore scientifico del programma cofinanziato è responsabile dell'attuazione del programma stesso nei tempi e nei modi indicati all'atto della presentazione della domanda.

2. I soggetti proponenti si impegnano, in solido con tutte le unità di ricerca partecipanti, ad eseguire nei confronti del Ministero le attività indicate nei prospetti appositamente predisposti, assicurando l'operatività del programma e la valutazione dei risultati attesi.

3. Il Ministero risponde esclusivamente dell'erogazione del contributo assegnato ed è esente da ogni responsabilità nei confronti degli assegnatari e dei proponenti nonché dei terzi in genere, per fatti o situazioni derivanti dall'attuazione delle suindicate attività.

4. Il Ministero può autorizzare il recesso di un proponente dal programma se accettato da tutti gli altri, a meno che tale recesso non modifichi le condizioni in base alle quali il finanziamento è stato erogato e sempreché gli altri proponenti assicurino la continuazione in solido del programma e la possibilità di valutarne i risultati ottenuti.

5. I programmi saranno dichiarati decaduti dalla contribuzione del MIUR qualora, per fatti imputabili ai soggetti proponenti, gli stessi non vengano realizzati secondo le condizioni previste.

Art. 4.

1. I coordinatori scientifici dei programmi di ricerca previsti dal presente decreto e di quelli già in atto, sono tenuti a fornire annualmente il rendiconto scientifico e amministrativo dei programmi cofinanziati, secondo le modalità e forme stabilite dalla Commissione dei garanti.

2. La mancata presentazione del rendiconto scientifico annuale verrà valutata come inadeguata attuazione del programma.

3. Eventuali importi che il Ministero dovesse recuperare dai soggetti assegnatari potranno essere compensati, in qualsiasi momento, con detrazione su ogni altra erogazione o contributo da assegnare ai medesimi soggetti anche in base ad altro titolo.

4. Tutti i programmi saranno sottoposti a valutazione «*ex post*» e dei risultati di tale valutazione, resa pubblica, si potrà tenere conto per le successive assegnazioni di fondi.

Il presente decreto è inviato ai competenti organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 26 febbraio 2004

Il direttore generale: CRISCUOLI

ALLEGATO

PROGETTI LIBERI «A SPORTELLO»
Valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto)

Sedute del 29 ottobre e 26 novembre 2003

Responsabile scientifico del progetto	Num. presentaz. al Cineca	Codice CINECA	Costo da domanda in €	Costo riconosciuto ammissibile in €	Contributo proposto in €
Scotti Giuseppe	429	RBAU01JE9C	5.945.000,00	714.285,71	500.000,00
Polano Sergio	558	RBAU017WC5	460.000,00	114.285,71	80.000,00
Neri Filippo	714	RBAU01LEMH	68.000,00	357.14,28	25.000,00
Totale (sedute 29 ottobre e 26 novembre 2003)			6.473.000,00	864.285,71	605.000,00

PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI
Valutati positivamente dalla Commissione (con relativo contributo proposto)

Sedute del 29 ottobre e 26 novembre 2003

PROGRAMMA STRATEGICO DI RIFERIMENTO: POST GENOMA

	Protocollo CINECA	N. pres. CINECA	Proponente	Contributo MIUR proposto in €
1	RBAU01FMEY	56	Colao Annamaria	200.000,00
			Totale . . .	200.000,00

PROGRAMMA STRATEGICO DI RIFERIMENTO: NUOVA INGEGNERIA MEDICA

	Protocollo CINECA	N. pres. CINECA	Proponente	Contributo MIUR proposto in €
1	RBAU014JE5	2	Riva Giuseppe	100.000,00
2	RBAU01TPEX	8	Masotti Leonardo	300.000,00
3	RBAU01XAAE	13	Knaflitz Marco	100.000,00
4	RBAU019C3C	15	Rossi Aldo	200.000,00
5	RBAU01W5SE	18	Danieli Guido	80.000,00
			Totale . . .	780.000,00

RIEPILOGO GENERALE

A) PROGETTI LIBERI «A SPORTELLO»

Date delle sedute di esame: 29 ottobre e 26 novembre 2003	Costo da domande €	Costo riconosciuto ammissibile €	Contributo MIUR €
Totale . . . *A)*	6.473.000,00	864.285,71	605.000,00

B) PROGETTI AUTONOMI VINCOLATI ALLE TEMATICHE DEI PROGRAMMI STRATEGICI

Data della seduta di esame	Programma strategico di riferimento	Contributo MIUR €
29 ottobre e 26 novembre 2003	Post Genoma	200.000,00
	Nuova Ingegneria Medica	780.000,00
	Totale . . .	980.000,00

Totale contributi a carico MIUR *A) + B)* = € 1.385.000,00

04A02353

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DEL TERRITORIO

DECRETO 20 febbraio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA SICILIA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Visto l'art. 33 della legge 18 febbraio 1999, n. 28, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 43 del 22 febbraio 1999, che ha sostituito l'art. 3 del decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770, come sostituito dall'art. 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592, che ha dettato nuove disposizioni in materia di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, tra cui l'avere demandato la competenza ad emanare il decreto di accertamento del periodo di mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari al direttore generale, regionale o compartimentale;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni;

Vista la nota prot. 690 del 13 gennaio c.a., dell'Agenzia del territorio ufficio provinciale di Palermo con la quale è stata comunicata la causa ed il periodo di mancato funzionamento dell'ufficio stesso;

Ritenuto che il mancato funzionamento del citato ufficio, ubicato in via Maggiore Toselli n. 132, e viale Lazio n. 117, coincidente nella giornata di lunedì 26 gennaio 2004 è da attribuire alle operazioni di disinfestazione e derattizzazione;

Ritenuto che la suesposta causa deve considerarsi evento di carattere eccezionale che ha prodotto il mancato funzionamento dell'Ufficio, non riconducibile a disfunzioni organizzative dell'amministrazione finanziaria, così come previsto dall'art. 10, comma 1, lettera *a)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Sentito il Garante del contribuente, così come previsto all'art. 10, comma 1, lettera *b)*, del decreto legislativo n. 32/2001;

Considerato che ai sensi del citato decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, occorre accertare il periodo di mancato o irregolare funzionamento dell'ufficio presso il quale si è verificato l'evento eccezionale;

Decreta:

È accertato il mancato funzionamento dell'Ufficio provinciale di Palermo, dell'Agenzia del territorio, ubicato in via M. Toselli n. 132, e viale Lazio n. 117, nella giornata di lunedì 26 gennaio 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Palermo, 20 febbraio 2004

p. *Il direttore regionale:* VITA

04A02359

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Entrata in vigore della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmata a Roma il 15 gennaio 2001.

Il giorno 4 febbraio 2004 si è provveduto allo scambio degli strumenti di ratifica della Convenzione consolare tra la Repubblica italiana e la Federazione russa, firmata a Roma il 15 gennaio 2001.

La ratifica è stata autorizzata con legge 19 agosto 2003, n. 243, pubblicata sul supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 203 del 2 settembre 2003.

La Convenzione, ai sensi del suo art. 65, entrerà in vigore il primo giorno del terzo mese successivo alla data dello scambio degli strumenti di ratifica, ossia il 1° maggio 2004.

04A02355

Presentazione delle lettere credenziali degli ambasciatori della Federazione russa, della Repubblica ellenica, della Repubblica islamica del Pakistan e della Repubblica di Bolivia.

Martedì 17 febbraio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Alexei Meshkov, ambasciatore della Federazione russa, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 17 febbraio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Anastassis Mitsialis, ambasciatore della Repubblica ellenica, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 17 febbraio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. Mirza Qamar Beg, ambasciatore della Repubblica islamica del Pakistan, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato.

Martedì 17 febbraio 2004 il signor Presidente della Repubblica ha ricevuto al Palazzo del Quirinale S.E. sig.ra Moira Paz Estenssoro, ambasciatore della Repubblica di Bolivia, la quale Gli ha presentato le lettere che la accreditano presso il Capo dello Stato.

Da 04A02361 a 04A02364

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Annullamento di trasferimento di notaio

Con decreto dirigenziale 1º marzo 2004 è stato annullato il decreto dirigenziale 26 settembre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 233 del 7 ottobre 2003, concernente il trasferimento del notaio Grassi Leonardo alla sede di Paternò, distretto notarile di Catania.

04A02354

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 3 marzo 2004

Dollaro USA	1,2143
Yen giapponese	133,81
Corona danese	7,4519
Lira Sterlina	0,66330
Corona svedese	9,2550
Franco svizzero	1,5807
Corona islandese	86,89
Corona norvegese	8,6985
Lev bulgaro	1,9478
Lira cipriota	0,58589
Corona ceca	32,921
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	256,38
Litas lituano	3,4529
Lat lettone	0,6569
Lira maltese	0,4253
Zloty polacco	4,8441
Leu romeno	39775
Tallero sloveno	237,9800
Corona slovacca	40,575
Lira turca	1619737
Dollaro australiano	1,6192
Dollaro canadese	1,6443
Dollaro di Hong Kong	9,4614
Dollaro neozelandese	1,8152
Dollaro di Singapore	2,0780
Won sudcoreano	1429,41
Rand sudafricano	8,3909

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A02490

MINISTERO DELLA SALUTE

Comunicato concernente l'art. 85, commi 26 e 28, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, in materia di medicinali non coperti da brevetto.

Nuove confezioni di riferimento relative a principi attivi già presenti in elenco:

A.T.C.	Principio attivo	Confezione di riferimento
J01AA02	DOXICICLINA	10 unità 100 mg - uso orale
R03BA03	FLUNISOLIDE	15 unità 2 ml 0,1% - uso respiratorio 15 unità 2 ml 0,05% - uso respiratorio

Nuovi principi attivi e nuove confezioni di riferimento non presenti in elenco:

A.T.C.	Principio attivo	Confezione di riferimento
J01DA09	CEFADROXIL	8 unità 1 mg - uso orale 100 ml 5% - uso orale

04A02319

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa «Consorzio acquacoltura e pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», in Livorno.

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della cooperativa «Consorzio acquacoltura e pesca - Società cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Livorno, Scali Manzoni n. 19, costituita per rogito notaio dott. Angela Lallo, repertorio n. 2339, in data 30 luglio 1982, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, via Fiume 30, Livorno, tel. 0586-892161, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02356

Istruttoria per lo scioglimento della cooperativa agricola «Del Monte Pelato» a r.l., in Rosignano Marittimo

È in corso l'istruttoria per lo scioglimento d'ufficio senza nomina del liquidatore della cooperativa agricola «Del Monte Pelato» a r.l., con sede in Rosignano Marittimo - Fraz. Castiglioncello (Livorno), Piazza della Vittoria n. 7, costituita in data 17 gennaio 1979 per rogito notaio dott. Francesco Alfieri, repertorio n. 43822, che, dagli accertamenti effettuati, risulta trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2545-*septiesdecies* e 223-*septiesdecies* del codice civile.

Si comunica che chiunque abbia interesse potrà far pervenire a questa direzione provinciale del lavoro, via Fiume 30, Livorno, tel. 0586-892161, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A02356-*bis*

Autorizzazione della corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione

Con decreto n. 33555 del 13 febbraio 2004 è autorizzata la corresponsione del trattamento speciale di disoccupazione nella misura prevista dall'art. 7, legge 23 luglio 1991, n. 223, in favore dei lavoratori edili licenziati dalle imprese edili ed affini impegnate nell'area e nelle attività di seguito elencate:

area del comune di Napoli: imprese impegnate nella realizzazione del programma di E.R.P. sostitutiva degli edifici denominati «Vele» area intervento n. 3, per il periodo dal 22 luglio 2002 al 21 ottobre 2004.

04A02357

Accertamento della sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione

Con decreto n. 33545 del 13 febbraio 2004 è accertata la sussistenza dello stato di grave crisi dell'occupazione per un massimo di 27 mesi, a decorrere dal 22 luglio 2002, nell'area sottoindicata in conseguenza del previsto completamento degli impianti industriali o delle opere pubbliche di grandi dimensioni di seguito elencati:

area del comune di Napoli - imprese impegnate nella realizzazione del programma di E.R.P. sostitutiva degli edifici denominati «Vele» area intervento n. 3.

04A02358

ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI PRIVATE E DI INTERESSE COLLETTIVO

Comunicazione del trasferimento di portafoglio, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, della succursale italiana della Nationale Nederlanden Levensverzekering N.V. alla Commercial Union Vita S.p.a. entrambe con sede in Milano.

L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, da notizia che l'Autorità di vigilanza dell'Olanda ha approvato il trasferimento del portafoglio assicurativo, attuato mediante cessione di ramo d'azienda, dalla succursale italiana della Nationale Nederlanden Levensverzekering N.V. alla Commercial Union Vita S.p.a., entrambe con sede in Milano.

Il trasferimento non è causa di risoluzione dei contratti trasferiti; tuttavia i contraenti che hanno il loro domicilio abituale o, se persone giuridiche, la loro sede nel territorio della Repubblica possono recedere dai rispettivi contratti entro il termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente comunicazione.

04A02360

RETTIFICHE

AVVERTENZA. — L'**avviso di rettifica** dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nell'originale o nella copia del provvedimento inviato per la pubblicazione alla *Gazzetta Ufficiale.* L'**errata-corrige** rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento sulla *Gazzetta Ufficiale.* I relativi comunicati sono pubblicati ai sensi dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, e degli articoli 14, 15 e 18 del decreto del Presidente della Repubblica 14 marzo 1986, n. 217.

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo al provvedimento 5 febbraio 2004 dell'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo, recante: «Decadenza della Commercial Union Italia S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni e dell'attività riassicurativa nei rami vita. (Provvedimento n. 2244).». (Provvedimento pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 39 del 17 febbraio 2004).

Nel titolo del provvedimento citato in epigrafe, riportato sia nel sommario che alla pag. 25, prima colonna, della sopraindicata *Gazzetta Ufficiale*, dove è scritto: «Decadenza della Commercial Union *Italia* S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni e dell'attività riassicurativa nei rami vita. (Provvedimento n. 2244)», leggasi: «Decadenza della Commercial Union *Insurance* S.p.a., in Milano, dall'autorizzazione all'esercizio dell'attività assicurativa e riassicurativa in alcuni rami danni e dell'attività riassicurativa nei rami vita. (Provvedimento n. 2244)».

04A02320

Comunicato relativo al decreto legislativo 6 febbraio 2004, n. 37, recante: «Modifiche ed integrazioni ai decreti legislativi numeri 5 e 6 del 17 gennaio 2003, recanti la riforma del diritto societario, nonché al testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo n. 385 del 1º settembre 1993, e al testo unico dell'intermediazione finanziaria di cui al decreto legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998.». (Decreto legislativo pubblicato nel supplemento ordinario n. 24/L alla *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 37 del 14 febbraio 2004).

All'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo citato in epigrafe, pubblicato nel sopra indicato supplemento ordinario, alla pag. 16, seconda colonna, al diciannovesimo rigo, dove è scritto: «Art. 9.61 *(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo numero 58 del 1998)*. — 1. All'articolo 85, il comma è abrogato.», leggasi: «Art. 9.61 *(Modifiche all'articolo 85 del decreto legislativo numero 58 del 1998)*. — 1. All'articolo 85, il comma *5* è abrogato.».

04A02426

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401056/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO ANNO 2004 (*)

Ministero dell'Economia e delle Finanze - *Decreto 24 dicembre 2003* (G.U. *n. 36 del 13 febbraio 2004)*

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

		CANONE DI ABBONAMENTO	
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	(di cui spese di spedizione € 219,04)	- annuale	€ **397,47**
	(di cui spese di spedizione € 109,52)	- semestrale	€ **217,24**
Tipo A1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi i soli supplementi ordinari contenenti i provvedimenti legislativi:		
	(di cui spese di spedizione € 108,57)	- annuale	€ **284,65**
	(di cui spese di spedizione € 54,28)	- semestrale	€ **154,32**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	(di cui spese di spedizione € 19,29)	- annuale	€ **67,12**
	(di cui spese di spedizione € 9,64)	- semestrale	€ **42,06**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della CE:		
	(di cui spese di spedizione € 41,27)	- annuale	€ **166,66**
	(di cui spese di spedizione € 20,63)	- semestrale	€ **90,83**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	(di cui spese di spedizione € 15,31)	- annuale	€ **64,03**
	(di cui spese di spedizione € 7,65)	- semestrale	€ **39,01**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	(di cui spese di spedizione € 50,02)	- annuale	€ **166,38**
	(di cui spese di spedizione € 25,01)	- semestrale	€ **89,19**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, ed ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 344,93)	- annuale	€ **776,66**
	(di cui spese di spedizione € 172,46)	- semestrale	€ **411,33**
Tipo F1	Abbonamento ai fascicoli della serie generale inclusi i supplementi ordinari con i provvedimenti legislativi e ai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	(di cui spese di spedizione € 234,45)	- annuale	€ **650,83**
	(di cui spese di spedizione € 117,22)	- semestrale	€ **340,41**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A, A1, F, F1 comprende gli indici mensili
Integrando con la somma di € **80,00** *il versamento relativo al tipo di abbonamento alla* Gazzetta Ufficiale - *parte prima - prescelto, si riceverà anche l'Indice Repertorio Annuale Cronologico per materie anno 2004.*

BOLLETTINO DELLE ESTRAZIONI

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **86,00**

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **55,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 0,77
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo serie speciale, *concorsi,* prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Bollettino Estrazioni, ogni 16 pagine o frazione	€ 0,80
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 5,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II (inserzioni)

Abbonamento annuo	*(di cui spese di spedizione € 120,00)*		€ **318,00**
Abbonamento semestrale	*(di cui spese di spedizione € 60,00)*		€ **183,50**
Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione)		€ 0,85	

I.V.A. 20% inclusa

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **188,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni		€ **175,00**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 17,50	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero i prezzi di vendita, in abbonamento ed a fascicoli separati, anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli, vengono stabilite, di volta in volta, in base alle copie richieste.

N.B. - Gli abbonamenti annui decorrono dal 1° gennaio al 31 dicembre, i semestrali dal 1° gennaio al 30 giugno e dal 1° luglio al 31 dicembre.

Restano confermati gli sconti in uso applicati ai soli costi di abbonamento

ABBONAMENTI UFFICI STATALI
Resta confermata la riduzione del 52% applicata sul solo costo di abbonamento

* tariffe postali di cui al Decreto 13 novembre 2002 (G.U. n. 289/2002) e D.P.C.M. 27 novembre 2002 n. 294 (G.U. 1/2003) per soggetti iscritti al R.O.C.